



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 5 del 19/01/2011 -
Determinazione nr. 133 del 19/01/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – S.R. S.A.S. di Ruffato Giampietro & C. – Autorizzazione allo scarico su Roggia di Vado di acque reflue urbane costituite da meteoriche di dilavamento convogliate in rete fognaria separata a servizio della Lottizzazione “P.R.G.C. Roggia di Vado” in comune di Morsano al Tagliamento.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il Signor Ruffato Giampietro (nato a Camposampiero (PD) il 17.09.1962) in qualità di Legale Rappresentante della ditta “S.R. S.A.S. di Ruffato Giampietro & C. con sede legale in Camposampiero (PD), piazza della Vittoria n. 13/1, ha presentato, con nota di data 06.10.2010 assunta al prot. n. 77396 del 13.10.2010, istanza di autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla lottizzazione “P.R.P.C. Roggia di Vado” in comune di Morsano al Tagliamento;
- l’istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 15.12.2010 assunte al prot. n. 91850 del 20.12.2010;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l’altro:

- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue urbane, di data 14.12.2010 sottoscritta dal titolare dello scarico;
- tav. 7/13 “linea acque bianche”, di data 06.10.2010, sottoscritta dal titolare dello scarico e dal professionista abilitato;
- estratto C.T.R. scala 1:5000, sottoscritto dal professionista abilitato;
- n. 2 estratti di mappa, scala 1:2000 e 1:200, sottoscritti dal professionista abilitato;
- tav. n. 1 “particolare opera di scarico”, di data 12.10.2009 ed estratto C.T.R. in scala 1:5000 sottoscritti dal professionista abilitato e approvati dalla Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Pordenone con decreto n. 688 del 26.05.10;

ACQUISITI AGLI ATTI in copia:

- la convenzione urbanistica per l’attuazione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato “Roggia di Vado”, del 24.01.2008 N. 145.086 di Rep., registrata a Pordenone il 28.01.2008 n. 1199 serie 1T;
- il Decreto n. 688 del 26.05.2010 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione

Centrale Ambiente e Lavori Pubblici;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma del signor Ruffato Giampietro in qualità di Legale Rappresentante di data 06.10.2010 ed il certificato di iscrizione alla CCIAA di Padova di data 11.01.2010;

RILEVATO dall'istanza e dall'allegata documentazione che:

- le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo separato che convoglia unicamente acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla lottizzazione residenziale "P.R.P.C. Roggia di Vado" in comune di Morsano al Tagliamento;
- l'istanza di autorizzazione è riferita allo scarico indicato nella tav. 7/13 di data 06.10.2010 con la dicitura "scarico A/B" su corpo idrico superficiale "Roggia di Vado" delle acque meteoriche provenienti dalla fognatura separata di cui al capoverso precedente;

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota in data 01.12.2010 prot. n. 87966 ed è stato chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Morsano al Tagliamento, al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna e alla Regione FVG Direzione Provinciale Lavori Pubblici e Servizio della Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 18.01.2011 dal quale sono emerse condizioni, riportate al punto 2 del dispositivo, riguardanti fra l'altro, la manutenzione dei manufatti e l'accessibilità dello scarico;

PRESO ATTO che dalla Convenzione del 24.01.2008 si rileva, tra l'altro che "*...il lottizzante dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria indicate nel presente articolo...*" (art. 3, comprensive anche delle opere di fognatura) "*...sino a quando dette opere non saranno assunte a carico del Comune...*" "*il lottizzante si obbliga a cedere gratuitamente al Comune ...le opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente Art. 3...una volta...emesso il certificato di collaudo...*";

RILEVATO che l'art. 113 del D.Lgs. 152/06 conferisce alla Regione la competenza a disciplinare gli scarichi di acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate;

CONSIDERATO che a tutt'oggi la Regione Friuli Venezia Giulia non è intervenuta a regolare detta materia per quanto riguarda la tipologia di scarico di cui trattasi;

RITENUTO che nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento convogliate in rete separata operi l'obbligo dell'autorizzazione preventiva ex art. 124 del D.Lgs. 152/06, essendo riconoscibile uno scarico ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera ff);

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 174,40 di data 09.10.10 introitati:

- € 74,40 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
 - € 100,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche"
- giuste reversali n. 7313 e 7314 del 29.11.10;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 74,40 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
 - € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia
- pari pertanto all'importo versato salvo eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA che saranno comunicati qualora dovuti;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R.16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, come successivamente modificato, la Società S.R. S.A.S. di Ruffolo Giampietro & C. con sede legale in Camposampietro (PD), piazza della Vittoria n. 13/1, in persona del Legale Rappresentante Pro tempore, è autorizzata allo scarico su "Roggia di Vado" di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla lottizzazione "P.R.G.C. Roggia di Vado" di Morsano al Tagliamento, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) le caditoie devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo

fra l'altro la periodica asportazione di materiali grossolani e di eventuali fanghi che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;

b) lo scarico deve essere accessibile da parte dell'autorità competente per il controllo.

3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
4. Qualora il sistema di collettamento dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
5. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
6. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
7. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
8. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
9. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
10. Di dare atto che eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
11. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Morsano al Tagliamento, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 19/01/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni